

	Prot. n. 3607/09 TO6.003.6 del 21/10/2009
CITTA' DI TORINO - DIV. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 4/2009	Destinatari: UTENZA - UFFICI
OGGETTO: Adempimenti finalizzati alla verifica della regolarità delle imprese esecutrici di lavori edilizi e adempimenti in materia di certificazione energetica.	n° pagine: 2

1. Adempimenti finalizzati alla verifica della regolarità delle imprese esecutrici di lavori edilizi (D. lgs 3 agosto 2009, n. 106)

Il Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (G.U. n. 180 del 5 agosto 2009) ha modificato gli adempimenti in capo al committente o responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo.

In particolare, con riferimento alla presentazione di documentazione allo Sportello per l'edilizia:

- deve essere trasmessa al Comune copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs. citato prima dell'inizio dei lavori;
- oltre alla già prevista presentazione del DURC - documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, deve essere prodotta una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 della legge, cui si rimanda per i contenuti. Come conseguenza della verifica da parte del committente o del responsabile lavori della dichiarazione dell'organico medio annuo, quest'ultima (ex modello SE-ORG) non deve più essere presentata allo Sportello per l'edilizia

Al fine di agevolare la presentazione dei documenti è stato predisposto un nuovo modello denominato SE-REG "Adempimenti finalizzati alla verifica della regolarità delle imprese", come di consueto pubblicato sulla pagina web dello Sportello per l'edilizia.

Si evidenzia in particolare che:

- il modello SE-REG e relativi allegati devono essere presentati prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività; nel caso del permesso di costruire la presentazione del mod. SE-REG si assume che sia contestuale alla comunicazione di inizio dei lavori e a tale scopo è stato modificato il relativo modello (SE-INL); nel caso della d.i.a. la documentazione deve essere presentata prima dell'effettivo inizio dei lavori e a tal proposito nel modello SE-REG si richiede l'indicazione della data di inizio lavori;
- l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa nei casi di mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 90, comma 10, del D. lgs 81/2008
- con riferimento alle modifiche introdotte dal D. lgs 3 agosto 2006, n. 106 all'articolo 90 del D.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e con riferimento all'art. 23 comma 2 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la d.i.a. deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori: pertanto le d.i.a. che non riporteranno l'indicazione dell'impresa non potranno più essere accettate.

	Prot. n. 3607/09 TO6.003.6 del 21/10/2009
CITTA' DI TORINO - DIV. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 4/2009	Destinatari: UTENZA - UFFICI
OGGETTO: Adempimenti finalizzati alla verifica della regolarità delle imprese esecutrici di lavori edilizi e adempimenti in materia di certificazione energetica.	n° pagine: 2

- 2. Adempimenti finalizzati all'applicazione della l.r. 28 maggio 2007 n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e D.G.R. 4 agosto 2009 n. 45-11965 "Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica".**

Comunicazione nominativo del certificatore energetico

La legge regionale n. 13/2007 ed s.m.i. ha introdotto la figura del certificatore energetico il cui nominativo, solo nel caso di interventi di ristrutturazione e di nuova costruzione, deve essere comunicato dal costruttore al Comune entro la data di inizio dei lavori.

Nel caso di permesso di costruire la nomina del certificatore energetico è stata prevista nella comunicazione di inizio lavori (mod. SE-INL) nella sezione relativa all'impresa esecutrice.

Nel caso di opere di ristrutturazione edilizia da eseguirsi con d.i.a. la nomina del certificatore energetico sarà predisposta dal soggetto interessato (costruttore) e presentata prima dell'inizio dei lavori contestualmente alla presentazione del DURC, utilizzando il modello di integrazione documentale SE-INT con indicati gli estremi della d.i.a. di riferimento.

Presentazione dell'attestato di certificazione energetica

L'attestato di certificazione energetica, che riguarda la singola unità immobiliare, deve essere presentato al Comune in sede di richiesta di agibilità, come previsto dall'art 7 comma 3 della L.R. n. 13/2007: il modello di richiesta di certificato di agibilità SE-AGI è stato a tal fine aggiornato.

Firmato: Livio Mandrile

(l'originale cartaceo è archiviato presso l'ente emittente)